

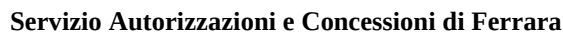
ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5311 del 15/11/2019
Oggetto	Rilascio della concessione FE17A0020 per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico Po di Volano (Burana-Navigabile - codice 050000000000 2 ER) con procedura semplificata nel Comune di Ferrara in località Cocomaro di Focomorto.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5387 del 12/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Richiedente: Società agricola Laudato Sì.

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in

particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;
- la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l'Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica", le Linee guida LG25/DT, "Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica" e le Linee guida LG26/DT "Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico"
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

PREMESSO CHE:

- con domanda num. prot. PGFE.2017.8852 del 02.08.2017 la ditta Associazione Viale K, c.f. 93018890389, ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 36 e ss., r.r. 41/2001 dal corpo idrico Po di Volano tramite opera mobile in località Cocomaro di Focomorto nel comune di Ferrara per un volume annuo di 2000 mc - codice pratica FE17A0020;

DATO ATTO:

- della domanda num.prot. PG.2019.104709 del 03.07.2019 con cui la ditta Società Agricola Laudato Sì, c.f. 01964380388 ha richiesto il subentro nell'istanza di concessione FE17A0020 e di poter eseguire il prelievo tramite due punti di presa con portata massima complessiva pari a 2 l/s e un volume annuo complessivo di 5000 mc;

PRESO ATTO CHE :

- in base alla documentazione prodotta dal richiedente, le caratteristiche della derivazione oggetto della presente determinazione sono le seguenti:
 - prelievo da esercitarsi mediante due punti di presa ubicati nel Comune di Ferrara in località Cocomaro di Focomorto, su terreno appartenente al demanio idrico, antistanti alla particella censita al fg. n. 198 mappale n. 40 e aventi le seguenti coordinate UTM RER:
 - o punto di presa 1- X= 710.770 ; Y=966.834;
 - o punto di presa 2- X=710.838 Y= 966.778
 - destinazione della risorsa ad uso: irriguo;
 - corpo Idrico: Po di Volano (Burana-Navigabile - codice 050000000000 2 ER)
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5000;
 - estensione delle aree da irrigare: ha 3.2;
 - periodo di prelievo: maggio-settembre
 - tipologia di colture da praticare: orticole a ciclo breve;
 - tipologia impianto irriguo: a goccia
 - opere di prelievo e accessorie di tipo mobile;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Associazione Viale K, c.f. 93018890389, richiedente originario, ha dato l'assenso al subentro da parte della ditta Società Agricola Laudato Sì, c.f. 01964380388, nell'istanza di

concessione FE17A0020, come da documentazione acquisita agli atti con num. prot. PG.2019.014709;

- le aree asservite dal prelievo in oggetto risultano in disponibilità del richiedente, Società Agricola Laudato Sì, c.f. 01964380388, come da documentazione acquisita agli atti con num. prot. PG.2019.014709;
- l'istruttoria presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, c.1 lett. b) poiché il prelievo destinato ad uso irriguo presenta le condizioni di mobilità delle opere e portata massima non superiore a l/s 2;
- la realizzazione e l'esercizio della derivazione in oggetto, implica l'occupazione di aree demaniali strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento delle opere di prelievo e che in tali casi di occupazioni strumentali al prelievo della risorsa idrica viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione e per l'occupazione delle aree ai sensi dell'art. 23 del RR.41/2001 e dell'art. 20 c. 8 della L.R. 7/2004 e smi;
- la nota del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna NP.2008.722 del 15.01.2008 fornisce indicazioni sull'applicazione del canone per le opere di presa mobili che vengano rimosse al termine del periodo di prelievo e comunque a richiesta del Servizio competente;

ACCERTATO:

- il quantitativo idrico richiesto è congruo con i fabbisogni di cui alla DGR 1415/2016;
- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che l'Autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e ha indicato che l'applicazione della Direttiva medesima da parte del servizio incaricato dell'iter concessorio è sostitutiva

dei pareri di competenza della suddetta Autorità ai sensi del R.D. 1775/33, salvo i casi specifici previsti dalla direttiva stessa;

- che ai sensi del Piano di Gestione dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po il corpo idrico interessato dai prelievi è individuato con denominazione Burana-Navigabile - codice 050000000000 2 ER ed è classificato come corpo idrico artificiale;
- che in base alla nota integrativa del 24/10/2018 alla Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, la derivazione in esame è esclusa dalla valutazione “ex ante” ai sensi della Direttiva medesima non essendo ancora stati definiti dal Piano di Gestione gli obiettivi specifici e le modalità di valutazione delle pressioni da prelievo per tali corpi idrici artificiali;
- che, in merito ai potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino, la portata massima richiesta è al di sotto del valore “soglia” individuato per il Bacino del Fiume Po dall'Autorità Distrettuale suddetta secondo i criteri di cui alla “Direttiva Derivazioni medesima;

ACQUISITO agli atti con num. Prot. PG.2019158078 il nullaosta idraulico ai sensi r.d. 523/1904 da parte del Servizio territorialmente competente dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia Romagna con le prescrizioni riportate all'art. 9 del disciplinare di concessione che si fanno proprie;

ACCERTATO CHE

- le spese istruttorie pari a 99,00 € sono state versate in data 31/07/2017;
- che il canone per l'anno 2019 è pari a 270,44 € secondo le seguenti aliquote:
 - € 20,44 l'uso della risorsa idrica;
 - € 250,00 per l'occupazione strettamente necessarie al posizionamento delle due opere di prelievo mobili;

- quanto dovuto per l'anno 2019, corrispondente ad 1/12 del canone per l'anno in corso ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è pari a 23,02 ed è stato versato dal richiedente in data 04/11/2019
- il richiedente ha versato in data 04/11/2019 la somma pari a euro 270,44 richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica FE17A0020;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Società Agricola Laudato Sì, c.f. 01964380388 la concessione FE17A0020, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico Po di Volano (Burana-Navigabile - codice 050000000000 2 ER) con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 36 del r.r. 41/2001, da esercitarsi secondo le seguenti modalità:
 - opere mobili di presa site nel Comune di Ferrara in località Cocomaro di Focomorto, su terreno afferente al Demanio idrico, antistanti alla particella censita al fg. n. 198 mappale n. 40 e aventi le seguenti coordinate UTM RER:
 - o punto di presa 1- X= 710.770; Y=966.834;
 - o punto di presa 2- X=710.838; Y= 966.778
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.000;
2. di dare atto che con il presente provvedimento viene rilasciata la concessione per l'occupazione delle aree demaniali strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento delle opere mobili di prelievo ai sensi della L.R. 7/2004 e del R.R. 41/2001;
3. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2021;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/11/2019;
5. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 270,44 euro;
6. di dare atto che quanto dovuto per l'uso delle risorse demaniali per il 2019, corrispondente ad 1/12 del canone dell'anno in corso ai sensi della L.R. 2/2015 è pari a 23,02 € è stato versato;
7. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 270,44 euro, è stata versata;
8. di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
15. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata al concessionario e dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia Romagna

La Responsabile ARPAE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marina Mengoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Società Agricola Laudato Sì, c.f. 01964380388 (codice pratica FE17A0020).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il prelievo di risorsa idrica avverrà tramite due opere di presa mobili site nel Comune di Ferrara in località Cocomaro di Focomorto, su terreno afferente al Demanio idrico, antistanti alla particella censita al fg. n. 198 mappale n. 40 e aventi le seguenti coordinate UTM RER:
 - a. punto di presa 1 - X= 710.770;Y=966.834;
 - b. punto di presa 2 - X=710.838;Y= 966.778
2. L'opera mobile localizzata presso il punto di presa 1 è costituita da pompa esterna mobile della potenza di kw 4. L'opera mobile localizzata presso il punto di presa 2 è costituita da pompa a cardano.
3. Al termine del periodo di prelievo e comunque a richiesta dei Servizi competenti, il concessionario è tenuto all'immediata rimozione delle opere mobili di prelievo e accessorie.
4. Il concessionario è tenuto all'occupazione delle aree demaniali strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento delle opere di prelievo e accessorie mobili localizzate sulle aree antistanti alla particella censita al fg. n. 198 mappale n. 40 e delle aree localizzate all'interno della particella censita al fg. n. 198 mappale n. 40, come risultanti dalla documentazione agli atti.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, per l'irrigazione tramite impianti a pioggia di aree coltivate ad orticole a ciclo breve e aventi una estensione di 3.2 ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5000.
3. Il prelievo di risorsa idrica è consentito nel periodo maggio-settembre.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato Po di Volano, identificato nel PdGPo come “Burana-Navigabile” - codice 050000000000 2 ER.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a “STB - Po Volano e Costa”, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 270,44 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2021.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, qualora richiesto dagli enti competenti, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione dei quantitativi idrici derivati e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura

Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità di ognuna delle due opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale/Deflusso Ecologico - Nelle more della definizione nel Piano di Gestione degli obiettivi specifici e delle necessarie indicazioni sulla valutazione delle pressioni da prelievo per i corpi idrici artificiali, l'Amministrazione concedente si riserva di attribuire alla concessione in oggetto, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal PdG, un valore di Deflusso minimo vitale/Deflusso ecologico ovvero un valore minimo di portata da garantire a valle dei prelievi in oggetto lungo il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'

Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Altre Prescrizioni - Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, derivanti dal nulla osta idraulico ai sensi r.d. 523/1904 da parte del Servizio territorialmente competente dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia Romagna di cui alla determinazione n. 2833 del 11.10.2019 e acquisito agli atti di ARPAE con prot. Num. PG.2019.158078 del 15.10.2019:

- 1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con n. 2 punti di prelievo di acque superficiali ubicati in sponda sinistra del Po di Volano-risvolta di Cona, così come indicato nella domanda di concessione e negli elaborati allegati alla domanda.*
- 2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente allibrata alla part. 40 (demanio idrico) del fg. 198 del Comune di Ferrara.*
- 3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del punto di prelievo.*
- 4. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e*

conservazione di propria spettanza, quali l'esecuzione di un sistema di protezione dei tubi che, nell'attingere acqua dal corso d'acqua, stazionano nella fascia di rispetto idraulico dei 4 metri, deputata alla sorveglianza idraulica che è in capo a questa Agenzia, la quale può effettuare anche con mezzi motorizzati.

- 6. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
- 7. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 8. Il Richiedente è consapevole che l'area dove è posizionato il manufatto di scarico è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*
- 9. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure

di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa.

2. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
3. Per quanto riguarda per l'occupazione delle aree demaniali strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento delle opere mobili di prelievo e accessorie ai sensi della L.R. 7/2004; la concessione non costituisce in alcun modo, , un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
4. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
5. L'utilizzo delle risorse demaniali (risorsa idrica e/o aree) senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.